Pdl 5389 I.r. 7/14 Comunitaria

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Relativa al Progetto di legge: "Legge comunitaria regionale per il 2014"

Il presente progetto di legge costituisce attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, per garantire l'adeguamento dell'ordinamento regionale, alle seguenti direttive attraverso la modifiche delle leggi regionali di settore vigenti in materia:

- a) 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE:
- b) 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- c) 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE:
- d) 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
- e) della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Costituendo il progetto di legge comunitaria regionale un intervento di modifica di leggi regionali vigenti esso non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO I- OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'articolo descrive i contenuti della legge mettendoli in relazione con le normative europee oggetto di recepimento e con le leggi regionali che vengono conseguentemente modificate

TITOLO II – ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA Articolo 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

La norma proposta espunge dalla L.R. 26/2004, cui apporta la relativa modifica, le definizioni di energia da fonte rinnovabile (FER), poiché tali definizioni sono oggi riportate in provvedimenti normativi sovraordinati cui fanno riferimento i successivi articoli di interesse. La norma proposta comporta unicamente modifiche di carattere procedurale.

Articolo 3 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004

La norma proposta, composta da 5 articoli, modifica la LR 26/2004 per la parte riguardante il recepimento della direttiva comunitaria 2009/28/CE in materia di promozione della produzione e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. La norma proposta comporta unicamente modifiche di carattere procedurale.

Articolo 4 - Sostituzione dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 26 del 2004

L'articolo proposto introduce il Capo II da inserire nel Titolo III della Legge Regionale n. 26/2004, composto da 8 articoli, il cui contenuto consente il riallineamento delle disposizioni regionali in materia di prestazione energetica degli edifici alle analoghe disposizione di cui alla Direttiva Comunitaria 2010/31/UE.

Per quanto riguarda gli oneri connessi alla gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori e di registrazione degli attestati di prestazione energetica, all' implementazione del sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica e alla gestione del sistema di accertamento ed ispezione degli impianti termici, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati nelle U.P.B. 1.3.2.2.7130, 1.3.2.2.7131, 1.3.2.2.7133 e 1.3.2.2.7135, relative al Piano energetico regionale, del Bilancio di previsione 2014.

Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede al finanziamento degli interventi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, come previsto dalla Legge regionale n. 26 del 2004.

Vengono inoltre previsti:

dall'art. 25-ter, comma 7, un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui alla lettera b) dello stesso comma 4, per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui alla lettera d) del comma 4, da parte dei soggetti certificatori accreditati. I contributi sono riscossi dalla Regione, che può esercitare tale funzione tramite l'Organismo regionale di accreditamento. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l'entità del contributo, tenuto conto dell'ammontare delle spese di gestione del servizio, e ne determina altresì le modalità di applicazione e gestione.

dall'art. 25-septies, comma 3, un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25-quater, con il quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.

Articolo 5 - Norme di prima applicazione

La norma proposta definisce le modalità attraverso cui gestire il periodo transitorio fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal Progetto di Legge a modifica del Titolo III della Legge Regionale n. 26/2004. La norma proposta comporta unicamente modifiche di carattere procedurale.

TITOLO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE) - articoli da 6 a 21

Il Titolo III della Legge comunitaria regionale per il 2014, le cui disposizioni sono di mera regolazione, è composto da 16 articoli con cui si provvede alla modifica della disciplina normativa in materia fieristica (L.R. 25 febbraio 2000 n. 12). Tale intervento normativo risponde principalmente all'esigenza di riallineamento con i principi comunitari, in particolare con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (meglio nota come "Direttiva servizi").

In estrema sintesi, la Direttiva impone agli Stati membri la revisione di tutte le norme che subordinano l'esercizio di attività di prestazione di servizi ad un'autorizzazione preventiva da parte della Pubblica amministrazione, consentendo il mantenimento del regime autorizzatorio solo se esso risulti non discriminatorio e giustificato da motivi imperativi di interesse generale (dettagliatamente elencati nella Direttiva).

Le maggiori novità introdotte con l'intervento legislativo consistono nella sostituzione della "Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche" "Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche", nella introduzione del "Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali" procedura, totalmente informatizzata, di generazione del prevedendo una calendario delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale, nella istituzione del "Tavolo per il sistema fieristico regionale" le cui funzioni consistono, in via generale, nell'elaborazione delle iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico integrato e coordinato. Si precisa che l'istituzione di tale Tavolo è già stata prevista con deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 2011, pertanto l'intervento legislativo proposto risulta essere una mera formalizzazione a livello legislativo di quanto già deliberato con provvedimento amministrativo. Nella stessa deliberazione la Giunta ha altresì disposto che del Tavolo facciano necessariamente e stabilmente parte l'Assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente e i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati e che dalla costituzione e dal funzionamento del Tavolo non debbano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Le disposizioni contenute nel Titolo III

L'articolo 17, nel sostituire l'articolo 19 (Osservatorio regionale sul sistema fieristico) della legge regionale n. 12 del 2000, ha ridisciplinato l'Osservatorio regionale sul sistema fieristico specificando che le funzioni di osservatorio sono svolte dalla Regione attraverso l'elaborazione di un rapporto statistico annuale.

TITOLO IV – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N.7 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – articoli da 22 a 42.

La ratio delle modifiche di cui sopra nasce dall'esigenza diffusa di riformare, in modo organico, l'attuale normativa in risposta al mutamento sia del mercato delle agenzie di viaggio sia del quadro normativo inerente la materia, verificatosi negli ultimi anni. Di qui viene introdotta la possibilità di svolgimento della attività della agenzia di viaggio anche in via telematica, il superamento del divieto di svolgimento di attività accessorie in locali indipendenti, la possibilità di svolgere attività complementari, oltre a quella principale di agenzia di viaggio, l'apertura della agenzia di viaggio attraverso la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) del comune territorialmente competente e l'abolizione del deposito cauzionale presso le Province.

Le disposizioni di cui sopra sono di pura regolazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO – ARTICOLI da 43 a 62.

Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) – articoli da 43 a 59

Capo II - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Commercio in sede fissa) - articoli da 60 a 62

Gli articoli da 43 a 59 contenuti al Capo I, e gli articoli 60 e 62 contenuti al Capo II del Titolo V della Legge comunitaria regionale 2014 recano modifiche e riformulazione delle disposizioni recate sia dalla legge regionale 14/2003, che regola il comparto dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia dalla legge regionale 14/1999, che disciplina il commercio in sede fissa, ciò al fine di adeguarle alle recenti liberalizzazioni in tema di attività commerciali introdotte dalla normativa statale.

Detto intervento normativo costituisce mero atto di adeguamento alle normative vigenti.

TITOLO VI - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALLA OSPITALITÀ - articoli da 63 a 65.

Gli articoli modificano la legge regionale n. 16 del 2004 sulla disciplina delle strutture ricettive. La normativa introduce una nuova struttura ricettiva all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta denominata "marina resort" per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.

Le disposizioni di cui sopra sono di pura regolazione.

TITOLO VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

Capo I - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 relativa alla disciplina dell'attività di estetista - articoli da 66 a 70

Le modifiche apportate nascono dall'esigenza di aggiornare i contenuti della disciplina dell'attività di estetista, adottata con legge regionale n. 32 del 1992, e non più coerente con le innovazioni introdotte da successive disposizioni legislative statali e regionali. In particolare, ci si riferisce alle leggi in materia di formazione professionale (legge regionale n. 12 del 2003) e di artigianato (legge regionale n. 1 del 2010) che hanno profondamente innovato rispetto alle precedenti normative. Un risultato significativo, in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi, è previsto dalla modifica dell'articolo 2 e dalla conseguente abrogazione della certificazione di ammissione ai corsi da 300 ore per l'ottenimento della qualifica di estetista. La procedura in questione prevede il coinvolgimento di almeno tre soggetti (RER, Camere di Commercio, Enti di formazione) e grazie alla predetta abrogazione, potrà essere uniformata a quella in vigore per gli analoghi corsi per acconciatori, attualmente regolamentati dalla Delibera di Giunta regionale n. 1566/2012. In tema di regolamenti comunali, si è riformulato l'articolo che dettava disposizioni ormai superate dall'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale in materia.

Grazie all'eliminazione della certificazione per l'ammissione ai corsi per estetisti, i costi a carico della regione (cartacei, postali, telefonici, di utilizzazione di strumenti informatici e di ore-lavoro del personale attualmente dedicato a tale attività certificativa ed alla connessa attività di segreteria) potranno tendenzialmente diminuire.

Capo II – Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica

Gli articoli compresi nel Capo II del Titolo VII disciplinano aspetti relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi selvicolturali di manutenzione della vegetazione per finalità di sicurezza idraulica nelle aree di pertinenza idraulica.

Trattasi di norme volte alla disciplina di aspetti procedimentali e al coordinamento di misure e strumenti già esistenti.

Art. 71 – Disposizioni generali

L'articolo costituisce una norma generale che individua le finalità del Capo II e la normativa dell'Unione Europea a cui si fa riferimento.

Art. 72 – Programmazione degli interventi

L'articolo definisce il sistema di programmazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree demaniali di pertinenza idraulica, individuando la Regione quale ente competente all'approvazione dei singoli programmi.

Art. 73 – Realizzazione degli interventi forestali ripariali

L'articolo riconduce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 72 alle modalità e agli istituti ammessi dalla legislazione statale e regionale vigente.

Art. 74 – Disposizioni finali e transitorie

L'articolo individua norme transitorie e finali rispetto alle previsioni contenute negli articoli precedenti, rinviando a successive linee guida regionali per la disciplina degli aspetti organizzativi e delle relazioni tra le strutture nel periodo precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 72 e facendo salvi i casi di lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza ai sensi della normativa vigente.

Capo III – Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti

Analisi dei singoli articoli:

Art. 75 – Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002

La modifica introdotta alla legge regionale n. 9 del 2002 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) ha lo scopo di ridurre la frammentazione amministrativa prodotte da alcune norme statali che hanno attribuito e disciplinato funzioni di tutela ambientale a livello territoriale senza tuttavia coordinarsi tra loro. Ne discende che oggi in Emilia-Romagna l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nei porti regionali spetta alla Regione, mentre la concessione delle aree su cui devono svolgersi tali operazioni rimane in capo ai comuni. La disposizione attribuisce alla Regione la funzione (prima spettante ai Comuni) di rilascio delle concessioni sul demanio marittimo relativamente alle aree portuali in cui è affidato il servizio di raccolta di rifiuti prodotti dalle navi.

Art. 76 – Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013

L'articolo individua la disciplina transitoria relativa agli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013, che hanno adeguato l'ordinamento regionale alle norme comunitarie relative ai criteri e alle soglie cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per l'attivazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica (screening).

A tale fine l'articolo in esame prevede che le procedure di screening e VIA già avviate al tempo dell'entrata in vigore degli articoli 53 e 54 sono concluse in base alla disciplina vigente al momento del loro avvio.

Art. 77 – Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001

L'articolo comporta la sostituzione del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore

abitativo) il quale dispone che per gli alloggi realizzati in attuazione della legge n. 52 del 1976 (ossia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, ecc.) la disciplina dettata dalla stessa legge sulle modalità e sui criteri di assegnazione degli alloggi si applichi limitatamente ad un periodo massimo di 12 mesi dalla disponibilità di detti alloggi. Con la modifica introdotta viene eliminata detta limitazione temporale al fine di adeguarsi ai più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli alloggi previsti dalla legge statale sono alloggi di servizio e quindi si differenziano dalla destinazione propria di quelli di edilizia residenziale pubblica, che hanno finalità sociali.

La disposizione introduce una mera modifica normativa.

Art. 78 – Applicazione dell'art. 1, comma 10, del decreto –legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15

In coerenza con la normativa statale, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 14 del 2010 (Legge finanziaria regionale per il 2011) è prorogata al 31 dicembre 2014. La norma regionale prorogata prevede la decurtazione del dieci per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali delle aziende e di enti strumentali dipendenti dalla Regione.

La disposizione dispone, anche per il 2014, un risparmio di spesa in linea con i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dalla legislazione statale.

Art. 79 – Modifiche agli articoli 15-bis e 15-ter della legge regionale n. 11 del 2004

L'articolo introduce modifiche che costituiscono un adeguamento della normativa sul sistema statistico regionale al fine di renderne più chiaro il ruolo.

In particolare, con la modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 si specifica che possono far parte del SiSt-ER, mediante convenzione, gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di Prefetture, Camere di Commercio, centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione ed enti pubblici e privati. Tali convenzioni sono a titolo gratuito.

Art. 80 – Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984

L'articolo estende l'applicazione della diffida amministrativa, di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nell'ambito di ulteriori procedimenti sanzionatori non espressamente previsti dall'articolo, qualora ciò sia contemplato da specifiche leggi regionali di settore.